

Esito di richiesta di Nulla Osta

(artt. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 106	OGGETTO: SISMA 2016. OCDP N. 460 DEL 15/06/2017, ART. 9. DISPOSIZIONI URGENTI FINALIZZATE A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL TESSUTO SOCIALE - REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI AGGREGAZIONE__ (PR. 153/18)
Del 21/06/2018	

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06.12.1991 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Visto lo Statuto del Parco;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIATA IL NULLA OSTA.

Al Comune di Visso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione di un Centro Polifunzionale di aggregazione a Visso Capoluogo (OCDPC 460 del 15.06.2017 art. 9), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta



Il Direttore

(Ing. Carlo Bifulco)

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: SISMA 2016. OCDP N. 460 DEL 15/06/2017, ART. 9. DISPOSIZIONI URGENTI FINALIZZATE A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL TESSUTO SOCIALE – REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI AGGREGAZIONE__ (PR. 153/18)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta del Comune di Visso, pervenuta in data 07.06.2018 prot. 3351,3352 e 3353, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- Che tale richiesta è relativa alla realizzazione di un Centro Polifunzionale di aggregazione a Visso Capoluogo (OCDPC n. 460 del 15.06.2017 art. 9), ed è composta dalla seguente documentazione: Relazione tecnica, Piano quotato dell'area di intervento ante e post operam, individuazione delle aree ord. 460/2016 e 489/2017, planimetria dell'area con schema dei sotto-servizi e completamento esterno, progetto architettonico dell'edificio Polifunzionale, relazione paesaggistica e relazione geologica;
- Che i lavori consistono nella realizzazione di un edificio temporaneo rimovibile con le seguenti caratteristiche:
 - ambiente unico della superficie utile netta di 192,00mq, un portico esterno di 32mq, servizi igienici per mq 8.46 (4.86+1.08+2.52), oltre ripostiglio di mq 1.00;
 - struttura con telaio in acciaio, ancorato alla platea di fondazione;
 - copertura a mono falda con pendenza convergente verso il centro dell'area, costituito da pannello composito da 8cm - lamiera grecata preverniciata di colore marrone - strato di isolante in polistirene espanso – lamiera con barriera al vapore;
 - pareti perimetrali saranno di tipo a secco, costituite da un pacchetto con elementi "tipo acquapanel della Knauf", con isolante da cm8/10, finitura esterna con tonachino a base di calce e terre colorate;
 - le lattonerie (canali di gronda, discendenti, converse e scossaline) saranno in rame, gli infissi saranno in PVC completi di vetrocamera isolante;

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "D" di promozione economica e sociale del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), con specificazione della sottozona "D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane", dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di TR(Trasformazione): *comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto, sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate* e tra le attività e gli usi compatibili risultano compatibili quelli UA (Urbani ed abitativi): *comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse locale le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative escursionistiche e sportive;*
- all'esterno della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito



alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000”;

Che con DCD 37 del 14.12.2017 veniva tra l'altro disposto di derogare la normativa provvisoria per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, ed in particolar modo per l'acquisizione del parere della commissione consultiva;

Considerato, inoltre, che:

- le opere previste nella progettazione, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);
- tale intervento appare, pertanto, coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- la struttura ai sensi dell'art. 9 dell'OCDPC 460/2017 ha carattere temporaneo;
- è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 146, c.4 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo nulla Osta;

Visti:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06-12-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale, tra l'altro, si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di rilasciare al Comune di Visso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione di un Centro Polifunzionale di aggregazione a Visso Capoluogo (OCDPC 460 del 15.06.2017 art. 9), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti. Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

L'istruttore

(Ing. Valentina Lepore)

